

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3773 di mercoledì 04 maggio 2016

Rischio chimico: cosa cambia con il decreto legislativo 39/2016?

Il decreto legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016, che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE, è entrato in vigore il 29 marzo 2016. Focus sulle novità in materia di segnaletica, di sostegno alla maternità e di tutela del lavoro minorile.

Roma, 4 Mag ? Pochi giorni fa, il **29 marzo 2016**, è entrato in vigore il nuovo **D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39** "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele", un provvedimento che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD147] ?#>

Il provvedimento, che PuntoSicuro ha già presentato in precedenti articoli, nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di rischio chimico nei luoghi di lavoro, contesto che si è modificato con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E modifica diversi testi normativi nazionali:

- il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- il **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- la **legge 17 ottobre 1967, n. 977**, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Se nel precedente articolo di presentazione del provvedimento ci siamo soffermati in particolare sulla sostituzione di vari termini e sulle novità di alcune definizioni (ad esempio di agente cancerogeno e agente mutageno), analizziamo ora in particolare le **modifiche relative all'art. 1** e alla **segnaletica** in materia di sicurezza.

Infatti l'Art. 1 - punto h) e i) - del D.Lgs. 39/2016 riporta diverse modifiche all'**allegato XXV** (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) e all'**allegato XXVI** (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) del Testo Unico.

Con la **lettera h) dell'art. 1** si indica che all'**allegato XXV** nella sezione 3.2 venga **cancellato il cartello di avvertimento "Sostanze nocive o irritanti"**, con l'aggiunta di una nota con la quale si specifica che il cartello di avvertimento non debba essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, eccezione fatta per i casi in cui lo stesso cartello venga utilizzato, conformemente a quanto riportato nella sezione, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose;

E alla **lettera i) dell'art. 1** sono riportate i cambiamenti nelle sezioni dell'**allegato XXVI**, ad esempio la sezione 1, inerente la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, e la sezione 5, inerente i cartelli di avvertimento delle aree, locali o settori utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose.

In particolare, come indicato dal D.Lgs. 39/2016, la **sezione I dell'allegato XXVI** viene completamente sostituita dalla seguente:

"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in

conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose".

Mentre questa è la nuova sezione 5:

"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio".

Concludiamo ricordando nel dettaglio anche le **modifiche al D.Lgs. 151/2001 e alla legge 977/1967**.

Come indicato nella **relazione illustrativa** del decreto, l'articolo 2 del D.Lgs. 39/2016, prevede alcune modifiche all'allegato C ? contenente l'elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 (valutazione dei rischi) - del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dove si interviene rimodulando tanto la sezione A quanto la sezione B.

In particolare per quanto concerne la definizione e la classificazione dei gruppi di rischio degli agenti biologici, le modifiche intervengono in modo che la classificazione soddisfi i criteri previsti dal regolamento CLP n. 1272/2008.

In particolare si modificano nella sezione A il punto 2 concernente gli Agenti biologici e il punto 3 concernente gli Agenti chimici, statuendo, fra l'altro, che gli agenti chimici siano quelli contenuti nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008; infine, si riformula la sezione B dello stesso allegato C, specificando che i processi industriali sono quelli che figurano nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008.

Riportiamo integralmente l'**articolo 2 del D.Lgs. 39/2016**:

Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione A:

1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";

2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;"
b) la sezione B e' sostituita dalla seguente:
"B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Veniamo infine alle **modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977**, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, che sono contenute nell'articolo 3 del D.Lgs. 39/2016.

In particolare le modifiche stabiliscono che gli Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 siano quelli previsti ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo n. 81/2008, e che gli Agenti chimici siano le elencate sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (lettera a) e le sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008 (lettera b). Con le modifiche permane invariato il richiamo a "piombo e composti" e "amianto", che viene ora però riportato sotto le lettere c) e d).

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 - Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Parlamento Europeo e Consiglio Dell'unione Europea - Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 - Modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it